

Ricorso proposto il 7 settembre 2018 — Peek & Cloppenburg/EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek)**(Causa T-534/18)**

(2018/C 392/46)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Amburgo, Germania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo Peek — Domanda di registrazione n. 1 915 438*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 maggio 2018 nel procedimento R 115/2005-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del Markengesetz (legge sui marchi);
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del Markengesetz (legge sui marchi) a causa del riconoscimento di un rischio di confusione;
- Violazione dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con la regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.